

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^e denunziant^e (3) ed il

Sig. GRECO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 16° lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Imp. Adriano

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 6.627 mensili anticipati.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 80 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 21 AGO. 1959

27 Agosto 1959



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 24 AGO. 1959 al N. 889

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

[Faint handwritten notes and markings are visible on the page.]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication from the President to the Congress since the inauguration of Abraham Lincoln. The letter is written in a formal, dignified style, and it contains a number of important points. The President begins by expressing his confidence in the Congress, and then he goes on to discuss the state of the Union. He mentions the recent election of Lincoln, and he expresses his belief that the Congress will support the President in his efforts to maintain the Union. He also discusses the issue of slavery, and he expresses his belief that the Congress should take action to end slavery. The letter is a very important document, as it is the first official communication from the President to the Congress since the inauguration of Abraham Lincoln.

1. 凡在本行工作的员工，均须遵守本行各项规章制度。如有违反者，将视情节轻重给予警告、记过、开除等处分。

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a message of condolence to the people of the State of California, who have been afflicted by a severe drought and famine. The President expresses his sympathy for the suffering and his hope that the Congress will take prompt action to relieve the distress.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862. It contains information regarding the land claims of the State of California, and the progress of the survey of the public lands. The report also mentions the discovery of gold in the State, and the measures taken to regulate the mining industry.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 15, 1862. It contains information regarding the public debt, and the measures taken to manage the finances of the government. The report also mentions the discovery of gold in the State, and the measures taken to regulate the mining industry.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 20, 1862. It contains information regarding the military operations in the State, and the progress of the campaign against the rebels. The report also mentions the discovery of gold in the State, and the measures taken to regulate the mining industry.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 25, 1862. It contains information regarding the naval operations in the State, and the progress of the campaign against the rebels. The report also mentions the discovery of gold in the State, and the measures taken to regulate the mining industry.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated January 30, 1862. It contains information regarding the diplomatic relations of the State, and the progress of the campaign against the rebels. The report also mentions the discovery of gold in the State, and the measures taken to regulate the mining industry.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the Education, dated February 5, 1862. It contains information regarding the public schools, and the progress of the campaign against the rebels. The report also mentions the discovery of gold in the State, and the measures taken to regulate the mining industry.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Agriculture, dated February 10, 1862. It contains information regarding the public lands, and the progress of the campaign against the rebels. The report also mentions the discovery of gold in the State, and the measures taken to regulate the mining industry.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the Commerce, dated February 15, 1862. It contains information regarding the public lands, and the progress of the campaign against the rebels. The report also mentions the discovery of gold in the State, and the measures taken to regulate the mining industry.

10. The tenth part of the document is a report from the Secretary of the Labor, dated February 20, 1862. It contains information regarding the public lands, and the progress of the campaign against the rebels. The report also mentions the discovery of gold in the State, and the measures taken to regulate the mining industry.

1944-1945

di sensi dell'art. 14 legge del registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant e (3) ed il

Sig. *Greco Antonio*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2 del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di *Brindisi - Via S. Adriano*

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti : L. *6.627* mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , add 27 Agosto 1958

28 LUG. 1958 I DENUNZIANTE (7)

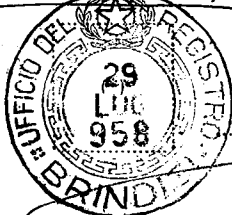
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add 29 LUG. 1958

vol. *11 Bis* foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Centocinquanta*

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Pio

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

d1
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(2) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunciante è il locatore o il conduttore

(3) Dimora di ciascuno.

(4) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(5) Hanno avuto oppure avranno.

(6) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(7) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(8) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (d1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimoranti (e2) Brindisi - Via Casimiro, 2.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. GRECO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/Adel 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

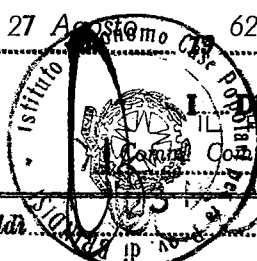
Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 6740 mensili anticipate 16800

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. I. 560

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 1963

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settecento x

IL CASSIERE

(*) Bollo a MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

388774

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di prot. 3028

Brindisi

7 MAG. 1962

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG.

Pres Antonio
Fig. Adriano 16° lotto scala Ant. 2
- Brindisi -

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.

Con circolare in data 9-8-1961 V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alle dimensioni, ed in forza delle
disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 22.1.62
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la Mostra
inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse perdu-
rata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di
locazione.

Pertanto, con la presente - a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi
all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla veri-
fica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese e i
danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzio-
ne e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto e
colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra po-
sizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.-

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo
(art. unico della legge 22.3.1961 n. 186)

MODULATO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. GRECO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.C/2 del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6627 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 27 AGO 1962 19 al N. 2493

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Succesori

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE UFFICIALE

Dott. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione, affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. GRECO Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2 del 16^o lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 6.627 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 27 Agosto 19 60 al N. 126

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Cassano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imponenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. GRECO Antonio

Lotto 16^o Scala A Int. 3

Via Imp. Adriano

BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.613.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 7192

Brindisi, li 9.8.61

AL SIG. Giuseppe Antonio

Lotto 16 Scala A Int. 2

Via M. Adriano

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 4.434 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.70 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.593 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>4.434</u>	vano per vani <u>4.70</u>	£. <u>6.740</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£.		<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....	£.		<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£.		<u>203</u>
			<u>7.593</u>

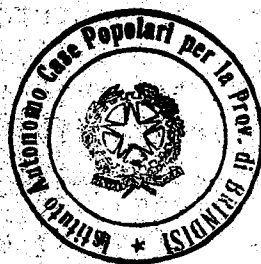
TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



[Handwritten signature]

25

1944

of 12

६१२५

0.470

602

021

303

3. 2. 1.

04

1544

ASSOCIAZIONE NAZION. VITTIME CIVILI DI GUERRA

(Ente Morale decreto 19-1-1947 n. 472)

Sezione Provinciale di Brindisi

Prot. N. 253/IV

Risposta a nota N. _____

del _____

Brindisi, li 30 ottobre 1956

Via Masaniello 22 (Salone Teatro Verdi)

OGGETTO

C E R T I F I C A T O

Si attesta che GRECO Lugio di Antonio, nato a Brindisi il 27 novembre 1937, e mutilato civile di guerra, per ferite riportate per lo scoppio di ordigno esplosivo in data 17 marzo 1944 in località Villa Leccisi, ed è iscritto a questa Sezione Provinciale.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.



IL PRESIDENTE PROVINCIALE
(Cav. Mariano Incalza)



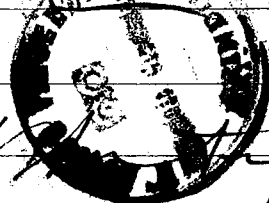
Preavviso di rilascio

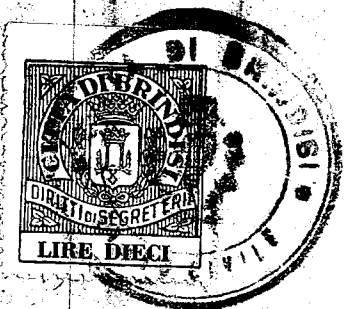
Brindisi 18 aprile 1956

Sulla istanza di Sorrenti Sabino e d Elia Nunzia, entrambi domiciliati e residenti in Brindisi, rappresentati e difesi dall'avv. Armando Attolini, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni presso il Tribunale di Brindisi, in virtù di sentenza del Tribunale di Brindisi notificata in forma esecutiva in data 29/3/56, ed in virtù di precetto di rilascio notificato in data 29/3/56,

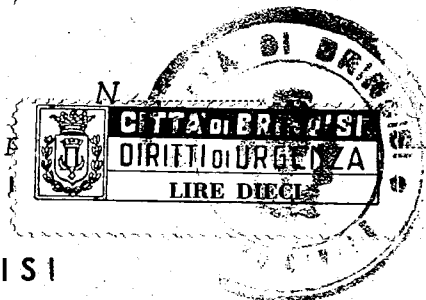
PREAVERTO

GRECO ANTONIO, domiciliato in Brindisi, alla contrada Casale, che il giorno 24 aprile 1956, ore 12 costituzionalmente, mi recherò alla contrada Casale in agro di Brindisi, per eseguire lo sfratto in suo danno del fondo rurale di proprietà degli istanti e dalla stessa casa rurale. Copia una del presente atto da me Ufficiale Giudiziario sottoscritto, ho notificato ad esso Greco Antonio, dem. in Brindisi, mercè consegna di copia a mani





Visto



PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

Per le facoltà concessegli dall'art. 52, N. 15 della legge Comunale e Provinciale
3 marzo 1934 N. 383;

A seguito di analoga richiesta, ed assunte particolari informazioni:

CERTIFICA

che Greco Antonio di di
e di di nato nel Comune di Basti di Lecce
in data 26-12-1908 qui residente dal 2-2-1935
è di buona condotta morale e civile

In fede di che rilascia il presente attestato, in carta libera, per uso Alloggio

Brindisi, li

24-9- 1956

IL CAPO REPARTO



IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE-ANAGRAFE
(Cav. Teodoro Carella)

Spaulk

BRINDISI



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che

Sig.

Greco Antonio

nato il

26.12.1908

nel Comune di

Castri di Lece

risulta iscritto in questo registro di popolazione dal

2.2.1936

ed abitante in Via

Piciniello 12

Si rilascia in carta libera per uso

alloggio

Brindisi, li

22.9.1956

IL SINDACO

Spanh



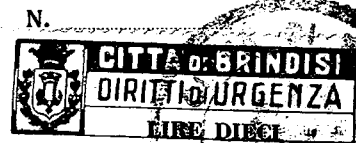


PAGATO
10 SET. 1956

250



Visto per



CITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia d. *Greco Antonis*
Quicimello 12

è composta come segue:

N. d'ord.	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
✓ 1	capo	Greco Antonis	Carlini	26	12	1908				fu Salvatore
2	figlio	Greco Apollonio	Carlini	26	11	1917				di Maria
3	figlio	Greco Luigi	Brindisi	23	7	1915				fu Salvatore
4	figlio	Greco Giovanni	"	27	11	1937				
5	"	" Vita Maria	"	21	12	1939				
6	"	" Salvatore	"	12	5	1941				
7	"	" Antonis	"	22	2	1943				
8	"	" Luigi	"	16	1	1955				
9	"	" Alfredo	"	8	7	1956				

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso

alloggio

Brindisi,

8-9-56



L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE ANAGRAFE
IL SINDACO
(Gav. Teodoro Carrella)

Carrella

UFFICIO DISTRETUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

BRINDISI

12 SET 1956

SI CERTIFICA

che le persone comprese nel presente stato di famiglia non
figurano iscritte nei registri di questo Ufficio.

Si rilascia il presente per uso alloggio

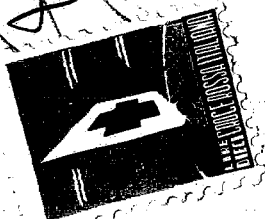
12 SET. 1956

Brindisi, il

mod. n. L.



L. DIRETTORE



Handwritten notes: 48.998, 240

Handwritten notes: 22.000, 240, 240

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 3107
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li 8 APR. 1957

AL SIG. Greco Antonio
VIA Nicola Cascone N° 74
Città

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Imperatore Adriano lotto 16° scala A interno 2. =

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4,70. =

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto. =

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. 30804 come appresso dovute:

- | | | | |
|--|---------------------|-------------|-----------------------|
| a) - mensilità di fitto e servizi dal | <u>10 APR. 1957</u> | al | <u>10 MAG. 1957</u> |
| £. <u>1410</u> | vano x vani | <u>4,70</u> | £. <u>6627</u> = |
| b) - canone consumo acqua normale | " | | 450. = |
| c) - contributo nelle spese di illuminazione scale | " | | 50. = |
| d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) | | | <u>21.978</u> = |
| e) - deposito spese contrattuali | " | | I .000. = |
| f) - I.G.E. 3% su a) | " | | <u>199</u> = |

T o t a l e

£. 30804 =
=====

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio. =

Non presentandosi entro il 17 APR. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento. =

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO).

17 DIC. 1956

133-67
13°-17°-18°

Brindisi, li 17/12/1956

Istituto Autonomo Case Popo
lari = BRINDISI =

296

IL sottoscritto GRECO Antonio di Naicola e di BAR
RETTA Maria, domiciliato a Brindisi alla Via Nicolò
Taccione n. 54, chiede in locazione n. 2 stanze utili
ed accessori di cui ai letti 15 e 16.

Lo stesso fa presente che ha già presentato analo
ga domanda per i letti n. 17 e 18 i cui documenti
tevanzi allegati a quest'ultima.

Allega altre assegno del Banco di Napoli n. B.N
n. 020976 di Lire 1.000=
Distinti saluti.

Luca Greco